

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 27/07/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2004, n. 966

Art. 17 L. 36/1994 - Accordo di programma Puglia Basilicata. Definizione della tariffa dell'acqua all'ingrosso. Presa d'atto.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Gabinetto, con il supporto della Struttura del Commissariale Delegato per l'Emergenza Idrica (OPCM 3188/2002), riferisce:

PREMESSO

Le Regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei LL.PP. (oggi delle Infrastrutture) in data 05.08.1999 hanno sottoscritto l'Accordo di Programma ex art. 17 Legge 36/1994, avente ad oggetto la definizione condivisa delle politiche di approvvigionamento e di governo delle risorse idriche condivise.

L'art. 15 dell'Accordo stabilisce i criteri da seguire per la determinazione dei costi di produzione dell'acqua all'ingrosso e prevede che l'Autorità di Governo della risorsa idrica o, nelle more della sua costituzione, il Comitato di Coordinamento (art. 5 Accordo), definiscono entro il 31 gennaio 2000 il costo di produzione dell'acqua all'ingrosso da applicare con decorrenza 30 giugno 2000, da parte dei gestori dell'approvvigionamento primario, sulla base delle seguenti valutazioni:

oneri di gestione e di manutenzione ordinaria;

quota di ammortamento annuale delle spese di manutenzione straordinaria degli impianti;

costi di mantenimento antierosivo del suolo al fine di contrastare l'interrimento degli invasi, con consequente perdita della capacità di accumulo;

costi per il mantenimento qualitativo dei volumi invasati, oltre il rispetto della normativa vigente;

costi per il riequilibrio ambientale, per la minimizzazione dell'impatto dei grandi adduttori e il recupero del territorio interessato dalle opere, il recupero degli ecosistemi a valle degli invasi, l'arretramento della costa jonica;

oneri per la costruzione e la gestione del sistema di monitoraggio quali-quantitativo della risorsa idrica; costi per la perdita dell'energia potenziale naturale utilizzabile in loco e diversamente utilizzabile (sollevamento);

Il gruppo di lavoro, appositamente costituito per la determinazione del costo dell'acqua all'ingrosso, ha formulato una proposta che prevede di stralciare la componente del "costo industriale" in ragione di quanto stabilito dall'art. 17 c.5 della L. 36/94.

Detta proposta è stata sottoposta all'esame del Comitato di Coordinamento che nella seduta del 01.07.2003, dopo aver deliberato con voto unanime l'aggiornamento del bilancio idrico e la ripartizione della risorsa idrica per il 2003, non ha raggiunto l'intesa necessaria sulla determinazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso.

In considerazione di ciò la Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 22 del citato Accordo di Programma, ha formalizzato al Presidente del Consiglio dei Ministri la richiesta di costituzione del Collegio di Vigilanza.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è fatto carico del contenzioso ed in occasione di una riunione tripartita in data 18 ottobre 2003, ha annunciato la disponibilità a soddisfare le obbligazioni previste dall'Accordo di Programma per gli anni 2000, 2001, 2002, finanziando interventi già realizzati nell'anno 2003 o da realizzare nel corso del 2004 da parte della Regione Basificata, di salvaguardia ambientale e di manutenzione idraulico-forestale nei bacini idrografici interessati, che a tal fine a seguito dell'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come da nota in data 15 marzo 2004 a firma dell'On. Viceconte, indirizzata all'On. Miccichè, Viceministro dell'Economia e delle Finanze, il Presidente della Regione Basilicata con nota n. 75 dell'8 aprile 2004, ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze il finanziamento di 35,00 Meuro.

Le due Regioni, in via generale, rafforzata dalle pattuizioni definite con il citato Accordo di Programma ex art. 17 L. 36/94 ed anche perché accomunate dalla partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese Spa (in forza del D.L.vo 141/1999), sono interessate alla migliore tutela degli interessi pubblici sottesi all'utilizzazione ed alla gestione del bene-acqua ed alle più efficaci forme di collaborazione tra i soggetti operanti nei rispettivi territori.

La delibera di attuazione dell'at. 15 dell'Accordo di Programma ex art. 17 L. 36/94, sottoscritta a Roma il 27.05.2004 dai Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed allegata al presente atto, ha approvato un modello provvisorio che consente di sostenere un programma di interventi e di attività con le risorse a carico dei soggetti gestori, che adotta come riferimento di tariffa dell'acqua all'ingrosso quello a metro cubo, al netto dei costi industriali, di euro 0.055 per gli anni 2003 e 2004 e di euro 0.075 per l'anno 2005.

Gli importi scaturenti dalla applicazione della suddetta tariffa rappresentano il contributo dei soggetti utilizzatori, ai costi sostenuti dalla Regione Basilicata per garantire gli interventi previsti dal suddetto art. 15.

La determinazione della suddetta tariffa è da intendersi provvisoria, sperimentale e forfettaria, indipendentemente dalla utilizzazione finale, ed è riferita ad un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al termine del triennio, anche sulla base dei risultati del monitoraggio e dell'andamento a consuntivo dei costi, questa tariffa sarà rideterminata anche in riferimento agli altri bacini idrografici. La tariffa si applica ai volumi di acqua effettivamente erogati alle due Regioni, che potranno determinare autonomamente politiche tariffarie differenziate fra i diversi usi.

Le due Regioni possono altresi coprire parzialmente o integralmente tali importi con l'impiego di risorse finanziarie proprie.

Quanto all'annualità 2003, i volumi erogati alla Puglia dagli schemi Sinni-Agri risultano pari a mc 242.909.000 e pertanto l'importo a carico dei soggetti utilizzatori e della Regione Puglia è pari a 13,360 Meuro e verrà destinato agli scopi individuati dall'art. 4 della citata delibera di attuazione (27.05.2004). Di tale importo una quota parte, pari a 10,000 Meuro, sarà versato dai soggetti individuati dalla Regione Puglia entro il 30 giugno 2004, mentre la rimanente aliquota pari a 3,360 Meuro sarà versata dalla Regione Puglia anche con risorse finanziarie proprie entro il 30 giugno 2005.

Al fine di favorire l'effettivo avvio del S.I.I. in Basilicata, concorrendo così attraverso la promozione di interventi prioritari al raggiungimento degli obiettivi di preservazione e tutela della risorsa idrica e al contenimento dei consumi idrici, gli introiti relativi all'anno 2003 sono destinati all'ATO Basilicata, quale

contributo a fondo perduto in conto esercizio 2003. Tali risorse, versate anche a titolo di rimborso forfetario dei maggiori costi energetici sostenuti da Acquedotto Lucano SpA, dovranno essere prioritariamente impegnate dall'ATO Basilicata per consentire il trasferimento da Acquedotto Pugliese Spa ad Acquedotto Lucano della gestione delle attività attualmente svolte da AQP in Basilicata.

L'art. 6 della delibera di attuazione (27.05.2004) approva il documento programmatico per il biennio 2004-2005 delle opere ed attività necessarie per garantire la tutela della risorsa idrica, anche eventualmente per favorire il definitivo avvio del S.I.I. in Basilicata. Il programma, stimato per un valore di circa 55 Meuro, sarà finanziato e conseguentemente realizzato con le risorse finanziarie della tariffa all'ingrosso applicata ai volumi erogati negli anni 2004 e 2005.

Con lettera n° 01/0012426/GAB in data 01.07.2004 la Regione Puglia ha chiesto all'Acquedotto Pugliese Spa, tra l'altro, conferma della disponibilità a sostenere la spesa di 10,000 Meuro in quota parte di quella complessiva pari a 13,360 Meuro, definita per le erogazioni idriche del 2003 a vantaggio del territorio Pugliese.

Per quanto in premessa narrato, è necessario prendere atto della Delibera del Comitato di Coordinamento per l'attuazione dell'art. 17 della L. 36/1994, sottoscritta in Roma il 27.05.2004, demandando ai Settori competenti l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 - Esercizio finanziario 2004

Il presente atto non comporta adempimenti contabili trattandosi di presa d'atto.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4, comma 4 - lett. k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente e dal Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di prendere atto del contenuto della Delibera del Comitato di Coordinamento per l'attuazione dell'art. 17 della L. 36/1994, sottoscritta in Roma il 27.05.2004 dal Presidente in carica della Regione Basilicata Filippo Bubbico, dal Presidente in carica della Regione Puglia Raffaele Fitto e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Guido Viceconte, con la quale, tra l'altro, è stata definita la tariffa dell'acqua grezza all'ingrosso. Detta delibera è riportata in allegato al presente provvedimento ed è costituita da:

Delibera attuativa (27.05.2004) dell'art. 15 dell'Accordo di programma ex art. 17 L. 36/1994; Allegato tecnico - Documento programmatico.

Di notificare il presente atto alla Regione Basilicata ed all'A.T.O. Puglia a cura del Gabinetto PGR;

Di notificare il presente atto all'Acquedotto Pugliese Spa perché, in qualità di gestore del S.I.I., versi all'A.T.O. Basilicata l'importo di 10,000 Meuro a valere in quota parte della fornitura idrica riferita all'annualità 2003% a cura del Gabinetto PGR;

Di notificare il presente atto al Settore Ragioneria ed al Settore Lavori Pubblici per l'adozione degli ulteriori provvedimenti necessari per dare pieno adempimento alla richiamata Delibera attuativa.

Di pubblicare il presente provvedimento sul BUR della Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto IL COMITATO DI COORDINAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

EX ART. 17 L. 36/94

TRA

LA REGIONE BASILICATA

LA REGIONE PUGLIA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PREMESSO

che le Regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei Lavori Pubblici hanno sottoscritto a Roma in data 5 agosto 1999 un Accordo di Programma, ex art. 17 della legge n. 36/1994, avente ad oggetto la definizione condivisa delle politiche di approvvigionamento e di governo delle risorse idriche;

che l'art. 15 dell'Accordo di Programma stabilisce i criteri per la determinazione dei costi di produzione dell'acqua all'ingrosso e prevede che l'Autorità di Governo della risorsa idrica o, nelle more della sua costituzione, il Comitato di Coordinamento, disciplinati dall'art. 5 del medesimo Accordo, definiscono entro il 31 gennaio 2000 il costo di produzione dell'acqua all'ingrosso da applicarsi a decorrere dal 30 giugno 2000 da parte dei gestori dell'approvvigionamento primario sulla base dei seguenti parametri espressamente determinati:

oneri di gestione e di manutenzione ordinaria;

quota di ammortamento annuale delle spese di manutenzione straordinaria degli impianti;

costi di mantenimento antierosivo del suolo al fine di contrastare l'interrimento degli invasi, con conseguente perdita della capacità di accumulo;

costi per il mantenimento qualitativo dei volumi invasati, oltre il rispetto della normativa vigente;

costi per il riequilibrio ambientale, per la minimizzazione dell'impatto dei grandi adduttori e il recupero del territorio interessato dalle opere, il recupero degli ecosistemi a valle degli invasi, l'arretramento della

costa jonica;

oneri per la costruzione e la gestione del sistema di monitoraggio quali-quantitativo della risorsa idrica; costi per la perdita dell'energia potenziale naturale utilizzabile in loco e diversamente utilizzabile (sollevamento);

che il Gruppo di lavoro, appositamente costituito per la determinazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso, ha formulato, tra l'altro, una proposta che prevede di stralciare la componente "costo industriale" in ragione di quanto stabilito anche dalla legge n. 36/94 art. 17 comma 5, e che detta proposta è stata sottoposta all'esame del Comitato di Coordinamento affinché il costo di produzione dell'acqua all'ingrosso, possa essere determinato in via definitiva;

che il Comitato di Coordinamento, in data 1 luglio 2003, ha deliberato con voto unanime sia l'aggiornamento del bilancio idrico sia la ripartizione della risorsa idrica per il 2003, mentre non è stata raggiunta l'intesa necessaria sulla determinazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso;

che, in considerazione di ciò, la Regione Basilicata ha richiesto l'intervento del Collegio di Vigilanza, presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 34, comma del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e, pertanto, ha chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri di costituire formalmente detto collegio;

che delle ragioni del contenzioso in atto si è fatto carico il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in una riunione tripartita in data 18 ottobre 2003, ha annunciato la disponibilità a soddisfare le obbligazioni previste dall'Accordo di Programma per gli anni 2000, 2001, 2002, finanziando interventi già realizzati nell'anno 2003 o da realizzare nel corso del 2004 da parte della Regione Basilicata, di salvaguardia ambientale e di manutenzione idraulico-forestale nei bacini idrografici interessati, che a tal fine a seguito dell'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come da nota in data 15 marzo 2004 a firma dell'On. Viceconte, indirizzata all'On. Micciché, Viceministro dell'Economia e delle Finanze, il Presidente della Regione Basilicata con nota n. 75 dell'8 aprile 2004, ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze il finanziamento di 35,00 Meuro;

che in via generale, anche in quanto accomunate dalla partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese SpA, a seguito del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 141, le due Regioni sono interessate alla migliore tutela degli interessi pubblici sottesi all'utilizzazione e gestione del beneacqua ed alle più efficaci forme di collaborazione tra i soggetti operanti nei rispettivi territori;

DELIBERA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante dell'intesa di cui alla presente deliberazione attuativa dell'art. 15 dell'Accordo di Programma.

ART. 2

E approvato un modello provvisorio che consente di sostenere un programma di interventi e di attività

con le risorse a carico dei soggetti gestori, che adotti come riferimento di tariffa dell'acqua all'ingrosso quello a metro cubo, al netto dei costi industriali di 0,055 euro per gli anni 2003 e 2004 e di 0,075 euro per l'anno 2005.

Gli importi scaturenti dalla applicazione di questa tariffa rappresentano il contributo dei soggetti utilizzatori ai costi sostenuti dalla Regione Basilicata per garantire gli interventi previsti dall'art. 15 dell'Accordo di Programma ex art. 17 della legge 36/94.

La determinazione della suddetta tariffa è da intendersi provvisoria, sperimentale e forfettaria, indipendentemente dalla utilizzazione finale, ed è riferita ad un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al termine del triennio, anche sulla base dei risultati del monitoraggio e dell'andamento a consuntivo dei costi, questa tariffa sarà, rideterminata anche in riferimento agli altri bacini idrografici. La tariffa si applica ai volumi di acqua effettivamente erogati alle due Regioni, che potranno determinare autonomamente politiche tariffarie differenziate fra i diversi usi.

Le due Regioni possono altresì coprire parzialmente o integralmente tali importi con l'impiego di risorse finanziarie proprie.

Gli importi derivanti dall'applicazione del sistema tariffario definito come sopra dovranno essere versati dai diversi utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo modalità che sono indicate dalla Regione Basilicata per il 2003; per gli anni successivi le indicazioni saranno fornite dall'Autorità di Governo proposta della Regione Basilicata.

Quanto alla tariffa per Fanno 2003, i volumi erogati alla Puglia dagli schemi Sinni-Agri risultano pari a mc 242.909.000 e pertanto l'importo a carico della Regione Puglia è pari a 13,360 Meuro e verrà destinato agli scopi di cui al successivo art. 4. Di tale importo una quota parte, pari a 10,000 Meuro, sarà versato dai soggetti individuati dalla Regione Puglia entro il 30 giugno 2004, mentre la rimanente aliquota pari a 3,36 Meuro sarà versata dalla Regione Puglia anche con risorse finanziarie proprie entro il 30 giugno 2005.

I volumi erogati alla Basilicata dagli schemi Sinni-Agri, nel corso dell'anno 2003, risultano pari a 156.358.000 mc e pertanto l'onere a carico della Basilicata è pari a 8,60 Meuro ed è stato già destinato agli scopi di cui all'art. 15 dell'Accordo di Programma - ex. Art. 17 della legge n. 36/94.

Sulla scorta anche di quanto previsto dalla legge n. 36/94 e dal D.P.C.M. 4 marzo 1996 per la realizzazione e gestione delle opere ed impianti di interesse nazionale e di rilievo interregionale, con particolare riferimento ai costi industriali ed ambientali, le Regioni e il Ministero si impegnano a ricercare ogni utile soluzione per consentire il reperimento di fonti di finanziamento nazionali e comunitarie, che possano evitare o diminuire l'incidenza sulla tariffa dell'acqua all'ingrosso dei costi industriali e di quelli di intervento ambientale specificamente connessi alla salvaguardia della qualità ed alla preservazione della risorsa idrica.

In tal senso le Regioni ed il Ministero ribadiscono gli impegni diretti a coprire i costi dell'acqua all'ingrosso per il periodo pregresso 2000-2002 attraverso un contributo a fondo perduto per l'importo di 35,00 Meuro da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito del Programma di Salvaguardia Ambientale.

ART. 3

Le Regioni ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si impegnano a definire entro il 31 luglio 2004 le misure e le modalità di gestione relativamente ai costi industriali per gli anni 2004-2005.

ART. 4

L'Autorità di Bacino della Basilicata, quale organo tecnico di rilievo interregionale e competente sul

territorio interessato dall'Autorità di Governo di cui all'Accordo di Programma ex. art. 17 della Legge 5 maggio 1994 n. 36, svolge una funzione di indirizzo, coordinamento e controllo per l'utilizzazione delle risorse finanziarie rivenienti dall'applicazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso, che possa costituire utile provvista finanziaria per eventuali anticipazioni relative alla copertura di costo industriali sulla base di specifica deliberazione dell'Autorità di Governo.

ART.5

Al fine di favorire l'effettivo avvio del S.I.I. in Basilicata, concorrendo così attraverso la promozione di interventi prioritari al raggiungimento degli obiettivi di preservazione e tutela della risorsa idrica e al contenimento dei consumi idrici, gli introiti relativi all'anno 2003 sono destinati all'ATO Basilicata, quale contributo a fondo perduto in conto esercizio 2003.

Tali risorse, versate anche a titolo di rimborso forfetario dei maggiori costi energetici sostenuti da Acquedotto Lucano SpA dovranno essere prioritariamente impegnate dall'ATO Basilicata per consentire il trasferimento da AQP ad AL della gestione delle attività attualmente svolte da AQP in Basilicata.

ART. 6

E' approvato il documento programmatico per il biennio 2004-2005 delle opere ed attività necessarie per garantire la tutela della risorsa idrica, allegato alla presente deliberazione, anche eventualmente per favorire il definitivo avvio del S.I.I. in Basilicata.

Il programma, stimato per un valore di circa 55 Meuro, sarà finanziato e conseguentemente realizzato con le risorse finanziarie della tariffa all'ingrosso applicata ai volumi erogati negli anni 2004 e 2005.

Il Presidente della Il Presidente della Regione Basilicata Regione Puglia Filippo Bubbico Raffaele Fitto

Il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Guido Viceconte
Comitato di Coordinamento per l'attuazione - dell'Accordo di Programma
ex art. 17 L. 36/94

tra

LA REGIONE BASILICATA

LA REGIONE PUGLIA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ALLEGATO TECNICO

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

PREMESSA

L'Accordo dì Programma (ex art. 17 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36) sottoscritto a Roma il 5 agosto 1999 tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il Ministero dei Lavori Pubblici, prevede, all'articolo 15, che l'Autorità di Governo determini il costo dì produzione dell'acqua all'ingrosso da applicarsi a decorrere dal 30 giugno 2000 da parte dei gestori dell'approvvigionamento primario.

Tale costo, che è il risultato della valutazione di una serie di fattori che incidono direttamente o indirettamente sulla struttura di produzione dell'acqua, viene assunto dalla Regione Basificata quale misura compensativa nei riguardi dei territori in cui la risorsa viene prodotta, accumulata e vettoriata.

Le due Regioni, nel quadro condiviso della definizione degli oneri afferenti i costi ambientali e di produzione e rinnovo delle risorse, così come stabiliti nell'Accordo di Programma e nella Direttiva Quadro 2000/60/CE, in via provvisoria e propedeutica ad una più puntuale definizione delle singole componenti, hanno stabilito per l'anno 2003 e 2004 che la tariffa dell'acqua all'ingrosso, al netto dei costi industriali, è pari a 0,055 E/mc e pari a 0,075 E/mc per l'anno 2005.

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area interessata dalle attività previste dalla presente relazione è quella compresa nei bacini idrografici dei fiumi Agri e Sinni, estesa per circa 3.100 Km

1.1. Il Bacino idrografico del fiume Agri

Il Bacino dell'Agri, localizzato nel cuore della Basilicata, si estende lungo il fiume Agri ed è orientato in direzione NO - SE, per una superficie complessiva di circa 1.700 Km. Il fiume Agri, lungo circa 136 Kcon capacità utile di circa 145 Mm3 e con capacità di regolazione pari a circa 250 Mm3/anno. L'intero bacino idrografico è contraddistinto da tre aree che presentano diverse caratteristiche fisico-ambientali e

socio-economiche: Alto, Medio e Basso Agri.

L'Alto Agri comprende il territorio che va dalle pendici del Monte Lama, terminando fino alla confluenza del torrente Trigella nel Comune di San Martino d'Agri, a valle dell'invaso del Pertusillo. La sua superficie è pari a 600 km² e comprende Il comuni. Il Medio Agri si estende nella zona che va dall'invaso del Pertusillo fino alla confluenza tra il Torrente Sauro e il fiume Agri. Tale area occupa una superficie complessiva di circa 900 Km² e comprende 18 comuni. Il Basso Agri coincide con i territori pianeggianti del metapontino per una superficie di circa 200 km² ed interessa 5 comuni.

1.2 Il Bacino idrografico del fiume Sinni

Il bacino imbrifero del fiume Sinni si estende per una superficie complessiva di 1.430 Km2, di cui 1.366 ricadenti in Basilicata e 61 in Calabria.

Il fiume Sinni, la cui asta principale si sviluppa per circa 94 KR nasce a quota 1380 metri in località Serra della Giumenta sul versante orientale del monte Sirino-Papa e percorre da ovest a est l'estremo settore meridionale della Basilicata. Il bacino idrografico del Fiume Sinni confina con i bacini dei fiumi Agri a nord, Noce ad ovest, Lao e Coscile-Crati a sud. Il fiume Sinni ha una considerevole portata media annua, conseguenza del notevole afflusso meteorico del suo bacino montano.

Al fine di valorizzare tale risorsa sono stati realizzati gli invasi artificiali di Maserria Nicodemo (Cogliandrino) e Monte Cotugno (Senise).

Quest'ultimo invaso ha una capacità utile di circa 530 Mm3 e una capacità di regolazione pari a circa 433 Mm3/anno.

1.3. Gli Enti locali territorialmente competenti

L'area dei bacini dell'Agri e del Sinni si inserisce nel contesto territoriale di competenza delle Comunità Montane dell'Alto Agri, dell'Alto Basento, dell'Alto Sauro, dell'Alto Sinni, del Basso Sinni, della Collina Materna, del Lagonegrese, del Medio Agri, della Val Sarmento, nonché della Provincia di Matera.

3. DETERMINAZIONE E DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLA TARIFFA

Il modello applicato per la determinazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso, attualmente in fase sperimentale, consente di sostenere un programma di interventi e di attività con le risorse a carico dei soggetti gestori e/o delle Regioni.

Gli importi scaturenti dalla applicazione di questa tariffa rappresentano il contributo dei soggetti utilizzatori ai costi sostenuti dalla Regione Basilicata per garantire gli interventi previsti dall'art. 15 dell'Accordo di Programma ex art. 17 della legge 36/94.

La determinazione della suddetta tariffa è da intendersi provvisoria, sperimentale e forfetaria, indipendentemente dalla utilizzazione finale, ed è riferita ad un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al termine del triennio, anche sulla base dei risultati del monitoraggio e dell'andamento reale dei costi, questa tariffa sarà rideterminata anche in riferimento agli altri bacini idrografici. La tariffa si applica ai volumi di acqua effettivamente erogati alle due Regioni, che potranno determinare autonomamente politiche tariffarie differenziate fra i diversi usi.

Le due Regioni possono altresì coprire parzialmente o integralmente tali importi con l'impiego di risorse finanziarie proprie.

PROGRAMMA INTERVENTI ANNI 2004-2005

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL BIENNIO 2004-2005

Il programma delle attività e degli interventi di compensazione e di riequilibrio ambientale per il biennio 2004-2005 riguarda la manutenzione straordinaria delle aree sensibili attraverso l'aumento della superficie boscata, il restauro forestale ed ambientale, la rinaturalizzazione degli alvei fluviali, la manutenzione dei reticoli idrografici longitudinali e trasversali.

Assumendo il valore medio annuo dei volumi erogati alle Regioni, per la realizzazione del programma risulterebbero disponibili le seguenti risorse finanziarie: circa 23,50 Meuro per l'anno 2004 (di cui 5,8 Meuro per i ristori energetici) e circa 31,50 Meuro per l'anno 2005 (di cui circa 7,9 Meuro per i ristori energetici).